

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2241} —

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X
COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMER-
CIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 20 gennaio 1988 (Stampati nn. 51, 172)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PETRARA, BAIARDI, CARDINALE, LOPS, CONSOLI, GIA-
NOTTI, VISCONTI, VOLPONI, SENESI e MERIGGI (51);
ALIVERTI, FONTANA ELIO, CUMINETTI, VETTORI e
CITARISTI (172)**

Norme per l'installazione di impianti tecnici

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 gennaio 1988*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Attività)

1. Sono soggetti alla presente legge:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione e produzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici; gli impianti radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di scariche atmosferiche;

b) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

c) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, uso e accumulo di acqua;

d) gli impianti per il trasporto e la utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

e) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

f) gli impianti di protezione antincendio.

2. Non sono soggetti alla applicazione della presente legge gli impianti ubicati all'interno di immobili adibiti ad attività produttive, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

ART. 2.

(Soggetti)

1. Sono abilitate alla installazione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934. n. 2011. o al-

l'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

ART. 3.

(Requisiti tecnico-professionali)

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento — di almeno un anno — alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

c) titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, previo un periodo di inserimento — di almeno due anni consecutivi — alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni — escluso quello computato ai fini dell'apprendistato — effettuato nel medesimo ramo di attività alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

ART. 4.

(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali)

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato; per tutte le altre im-

prese è invece espletato da apposita commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle attività disciplinate dalla presente legge.

ART. 5.

(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

(Norme di disciplina degli impianti)

1. Le imprese installatrici sono tenute a eseguire gli impianti a regola d'arte e a utilizzare i materiali occorrenti nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e della legislazione tecnica vigente in materia.

ART. 7.

(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (INAIL) per le attività di ricerca e di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 6 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. Per ogni anno finanziario la somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta nel capitolo 3029 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

(Dichiarazione di conformità)

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto esecutivo dell'impianto.

2. Sono esclusi dal rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti.

ART. 9.

(Certificato di abitabilità e di agibilità)

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

ART. 10.

*(Deposito presso il comune
della dichiarazione di conformità)*

1. Qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

ART. 11.

(Verifiche comunali)

1. Per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, il comune ha facoltà di procedere a verifiche anche mediante controlli.

ART. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione.

ART. 13.

(Sanzioni)

1. Alla violazione delle norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal regolamento di attua-

zione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro od albo di cui all'articolo 2, comma 1, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

ART. 14.

*(Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali)*

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

ART. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.